

STATUTO della associazione

BELIEVE - ASSOCIAZIONE CULTURALE DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO

CAPO I

COSTITUZIONE-AFFILIAZIONE-RICONOSCIMENTO

Articolo 1: Costituzione

E' costituita una Associazione culturale nella forma di Associazione dilettantistica non riconosciuta sotto la denominazione di "BELIEVE - Associazione culturale dilettantistica senza scopo di lucro" che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine: Associazione.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede in Monterubbiano in C.da Canello 43.

Articolo 3: Oggetto, finalità e scopo

L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza. l'oggetto è la promozione ed organizzazione di eventi musicali, la promozione del territorio, la comunicazione e la formazione. L'associazione ha lo scopo di aiutare persone, enti ed aziende ad allestire azioni efficaci al raggiungimento dei loro obiettivi.

Articolo 4: Durata

La durata è illimitata.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 5: Organi sociali

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea;

il Presidente;

il Consiglio di Amministrazione (C.A.);

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Articolo 6: Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente del C.A. mediante pubblica affissione nei locali dell'Associazione, almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

L'avviso deve contenere: sede, data ed ora e l'elenco delle materie trattate sia della prima che della seconda convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del C.A. o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 7: Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci ordinari e familiari in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 5 giorni;

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; ogni socio ha comunque diritto ad un voto senza limiti di tempo.

Articolo 8: Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza almeno di due terzi dei soci aventi diritto al voto ;

in seconda convocazione con la presenza almeno di metà dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 9: Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

approvare la relazione del C.A. sull'attività dell'anno sociale trascorso;

eleggere il C.A.;

approvare il bilancio consuntivo nonchè quello preventivo ove sottoposto ad approvazione;

approvare i programmi dell'attività da svolgere;

decidere su tutte le questioni che il C.A. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

deliberare le modifiche statuarie;

deliberare le modifiche al regolamento sociale;

deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10: Approvazione delle delibere assembleari

Le delibere dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci presenti aventi diritto al voto;

in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci presenti aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni assembleari devono essere :

trascritte, a cura del C.A., sul libro dei verbali delle assemblee onde consentire che ciascun socio ne possa prendere visione ;

depositare, mediante affissione a cura del C.A., entro il giorno successivo a quello di approvazione, presso la sede dell'Associazione in modo ben visibile ai soci per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Articolo 11: Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i maggiori di età.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 4 anni.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Articolo 12: Consiglio di Amministrazione (C.A.)

Il C.A. è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri compreso il Presidente. E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive.

Il C.A. elegge il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario.

Il C.A. si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno uno dei Consiglieri.

Articolo 13: Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al C.A. sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Ogni volta che viene eletto un nuovo C.A., il nuovo C.A. si assume tutti gli obblighi contratti dal precedente C.A..

Tra l'altro, il C.A.:

predispone il bilancio consuntivo costituito dal rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

determina annualmente l'ammontare dei contributi dei soci : in tal senso fissa annualmente le quote sociali;

stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea, provvedendo a convocare nelle modalità e forme previste dal presente statuto l'Assemblea medesima;

esegue le delibere dell'Assemblea;

emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;

approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;

amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci ;

3. Il C.A., ove particolari esigenze lo rendessero opportuno, può predisporre, per ciascun anno, il bilancio preventivo, insieme alla relazione sui programmi da svolgere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14: Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, il potere di firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega; coordina l'attività per il regolare funzionamento della Associazione; adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del C.A. alla prima riunione.

Articolo 15: Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. In caso di dimissioni del Presidente resta in carica fino alla nuova nomina da parte dell'Assemblea.

Articolo 16: Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.A., redige il verbale delle riunioni del C.A., si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei Soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 17: gratuità dell'incarico degli amministratori

L'incarico degli amministratori è assolutamente gratuito e non prevede compenso.

CAPO III SOCI

Articolo 18: Soci

L'Associazione è composta dai Soci, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti, la disciplina del rapporto associativo è uniforme ed è ispirato al principio di democrazia e uguaglianza. E' esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa.

Tutti i soci, senza distinzione alcuna, hanno gli stessi diritti e doveri derivanti dal presente statuto ; tutti i soci maggiori di età, senza distinzione alcuna, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota associativa o i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sono intrasmissibili, e la quota associativa non è rivalutabile.

Articolo 19: Ammissione all'Associazione

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

presentazione della domanda scritta;

pagamento delle quote sociali;

accettazione senza riserve del presente Statuto, nonchè del regolamento eventualmente predisposto dal C.A. ;

accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del C.A..L'accettazione alla qualifica di socio può essere fatta contestualmente alla domanda di associazione e la qualifica di socio entra in vigore con effetto immediato.

Articolo 20: Cessazione di appartenenza alla Associazione

La qualifica di Socio si perde:

per dimissioni presentate per iscritto;

per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale ; ovverosia il socio che entro il 28 febbraio dell'anno in corso non abbia adempiuto al pagamento della quota sociale, sarà considerato decaduto dopo che sia stato esposto per 8 giorni presso la sede dell'Associazione lo stato di morosità ; dopo l'ottavo giorno dall'esposizione il socio sarà considerato automaticamente decaduto.

per radiazione pronunciata dal C.A. per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli

Il provvedimento sarà esposto presso la sede dell'Associazione per 8 giorni.

La perdita della qualifica di socio non darà mai diritto al socio uscente al rimborso delle quote sociali.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Capo IV - Fondo comune

Articolo 21: Fondo comune - Entrate

Il fondo comune è costituito:

dai contributi dei soci (quote sociali, contributi ed elargizioni straordinari);

da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;

dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dai contributi e dalle elargizioni - come sopra individuati - dei soci, di terzi, di Enti pubblici o privati;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 22: Contributi dei soci

Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione, alle scadenze, con le modalità e negli importi annualmente fissati dal C.A..

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote scadute per oltre 2 mesi comporta la radiazione del socio inadempiente, che è deliberata dal C.A.

Articolo 23 - Quota sociale

1. La quota sociale deve essere annualmente pagata dal socio nella misura annualmente fissata dal C.A. ; la quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 24: Esercizio finanziario - Approvazione del bilancio

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il C.A. convoca l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo costituito dal rendiconto economico e finanziario. In tale sede è facoltà del C.A. sottoporre ad approvazione anche il bilancio preventivo.

Dal rendiconto dovranno emergere tutte le voci di entrata e di spesa, gli impegni assunti ed ancora non pagati, i crediti non riscossi e la consistenza del patrimonio.

Il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, predisposti dal C.A., devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, nei termini e nelle modalità cui all'art. 10, comma 3, in modo che tutti i soci possano prenderne visione. Qualora approvati, il bilancio consuntivo e quello preventivo, con la relativa delibera assembleare di approvazione, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei termini e nelle modalità cui all'art. 10, comma 3.

Articolo 25: Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art.3.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 26: Provvedimenti disciplinari della Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il C.A. nei confronti dei soci sono:

ammonizione;

sospensione a termine (fino al massimo di un anno);

radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 27: Giurì d'Onore

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questo viene designato dal Presidente del Comitato Regionale U.I.S.P. (o altra associazione) di appartenenza.

Al Giurì d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

Articolo 28: Vincolo di Giustizia - Clausola Compromissoria

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, ed i soci dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto.

CAPO VI

SCIoglimento

Articolo 29: Scioglimento

L'associazione si scioglie solamente per delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 29: Obblighi di carattere economico

I componenti del C.A. in carica al momento dello scioglimento sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto dovuto ad altri eventuali affiliati.

Articolo 30: Residui attivi del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, gli eventuali residui attivi del patrimonio sociale sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1992 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 31: Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgano, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.